REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/81 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1981

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo complementare [1] all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [2], completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo [3], prevede, all'importazione nella Comunità, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, l'esenzione da dazi doganali per la carta e il cartone per copertine, detti «kraftliner», e per gli altri tipi di carta e cartone delle sottovoci ex 48.01 C II e 48.01 F della tariffa doganale comune, originari del Portogallo; che, tuttavia, il beneficio dell'esenzione da dazi doganali è limitato a massimali annui pari rispettivamente a 62 000 e a 2 000 tonnellate oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali residuali per ciascuno di questi prodotti sino alla fine dell'anno civile; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi, originari del Portogallo; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali residuali non appena i detti massimali siano stati raggiunti;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, le importazioni nella Comunità, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, dei prodotti originari del Portogallo, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme previste nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro il termini indicati al paragrafo 4 gli Stati membri in questione informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

---

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.
(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.
(3) GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione ha facoltà di ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali residuali.

Nel caso di tale ristabilimento la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2370/81.

Dal momento in cui sul suo territorio le imputazioni sui massimali hanno raggiunto gli importi figuranti nell'allegato, la Grecia può ristabilire, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 2370/81. Essa notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli altri Stati membri. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

4. Gli Stati membri in questione trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOTTOPOSTA A MASSIMALI NEL 1982

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Livello a) del massimale comunitario b) dell'importo relativo alla Grecia (in tonnellate)
1	2	3	4	5
P 1	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		ex II. altri:		
		— Carta e cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner»(a)	48.01-20; 22; 24; 30; 32; 34; 36; 38; 39	a) 62 000 b) 2 000
P 2		F. altri	48.01 da 60 a 99	a) 2 000 b) 2 000

(a) Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.